

DETERMINAZIONE N. 70/DAGR/2021

DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE PER L'ANNO 2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE

Visti

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e sue successive modificazioni ed integrazioni (di seguito legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità) del 27 luglio 2021 n. 334/2021/A con cui si è determinata la misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021 dovuta dai soggetti operanti nei settori di propria competenza e l'aggiornamento delle modalità di versamento e comunicazione dei dati relativi alla contribuzione (di seguito deliberazione 334/2021/A);
- il decreto di esecutività della deliberazione 334/2021/A del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2021;
- il vigente Protocollo di intesa tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

Considerato che:

- l'Autorità - giusta deliberazione 334/2021/A - ha tra l'altro stabilito di:
 1. fissare, per l'anno 2021, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti operanti in Italia nei settori dell'energia elettrica e del gas, ivi comprese le società di diritto estero, nella misura dello 0,31 (zerovirgolatrentuno) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2020;
 2. fissare, per l'anno 2021, un contributo aggiuntivo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai medesimi soggetti di cui al precedente punto 1 che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa, nella misura dello 0,02 (zerovirgolazerodue) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2020;
 3. fissare, per l'anno 2021, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, nella misura dello 0,27 (zerovirgolaventisette) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2020;
 4. fissare, per l'anno 2021, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti, nella misura dello 0,30 (zerovirgolatrenta) per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2020;

5. disporre che il contributo dei soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità, di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, venga versato entro il 2 novembre 2021, tramite modalità da indicare sul sito internet dell’Autorità.
6. disporre che, entro 31 dicembre 2021, tutti i soggetti obbligati al versamento del contributo operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti inviino all’Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità;
7. disporre di esonerare dal versamento i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti il cui contributo risulterebbe inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00), ritenendoli comunque obbligati all’invio all’Autorità dei dati relativi alla contribuzione tramite il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità;
8. dare mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità affinché fornisca, tramite pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, le necessarie istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo.

Ritenuto che:

- sia necessario, giusto decreto di esecutività della deliberazione 334/2021/A del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2021, fornire le indicazioni operative per i versamenti, dovuti dagli esercenti dei servizi nei settori nell’energia elettrica e del gas, dei servizi idrici e del settore dei rifiuti, nei termini di cui all’Allegato A al presente provvedimento, confermando contestualmente:
 - la data del 2 novembre 2021 quale termine del versamento del contributo;
 - la data del 31 dicembre 2021 quale termine per l’invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità, dei dati relativi alla contribuzione

DETERMINA

1. di definire le “Istruzioni tecniche agli operatori dei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti per il versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’anno 2021” nei termini di cui all’Allegato A al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire:
 - la data del 2 novembre 2021 quale termine del versamento del contributo da parte di tutti i soggetti obbligati al versamento ed operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti;
 - la data del 31 dicembre 2021 quale termine per l’invio, tramite il sistema informatico di comunicazione dell’Autorità, dei dati relativi alla contribuzione;

3. di disporre, in collaborazione con la Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità e la Guardia di Finanza, un piano di controlli per l’accertamento della corretta contribuzione e relativa comunicazione agli oneri di funzionamento dell’Autorità sui soggetti esercenti i settori di competenza dell’Autorità, ivi inclusi coloro il cui versamento risulterebbe uguale o inferiore a 100,00 (cento/00) euro.
4. di pubblicare sia il presente provvedimento sia l’Allegato A sul sito internet dell’Autorità.

Milano, 7 settembre 2021

Il Direttore
Carlo Ranucci